

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

(pubblicata nella G.U. n° 167 del 17/07/1923)

Art. 1

[1] Il titolo d'ingegnere e quello di architetto (1) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2

[1] Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.

[2] Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3

[1] Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della Legge 08/06/1874, n. 1938.

[2] Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a sensi del R.D. 06/09/1902, n. 485. (2)

Art. 4

[1] Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

[2] Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

[3] Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5

[1] Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della Legge 28/06/1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Articoli 6÷11

Si omettono gli articoli 6÷11 che dettano norme sull'emanando regolamento (si veda il R.D. 23/10/1925, n. 2537) e norme transitorie.

Art. 12

Si omette l'art. 12 in quanto è da ritenersi superato. (3)

NOTE

(1) Laurea in Architettura, ai sensi del R.D. 30/09/1938, n° 1652.

(2) Il R.D. 06/09/1902, n° 485, riguarda l'abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile.

(3) Il testo dell'art. 12 recitava: “[1] Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.”.